



PROVINCIA DI COSENZA
SETTORE VIABILITÀ E MANUTENZIONE DEL TERRITORIO

Corso Telesio n. 17 – 87100 COSENZA

C.F. e P.I. 80003710789

Sito internet: www.provincia.cs.it – pec: viabilita@pec.provincia.cs.it

DISCIPLINARE DI GARA INERENTE LA "TORNATA DI GARE" PER L'AFFIDAMENTO DI N. 03 PROCEDURE APERTE

Codice Tornata
0103VBTOR19

PREMESSE

Il presente disciplinare contiene le norme integrative al bando, relative alle modalità di partecipazione alla procedura della tornata di N. 03 (tre) gare indetta dalla Provincia di Cosenza – Settore Viabilità e Manutenzione del Territorio, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 2019000426 del 29/03/2019 e avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 co. 4, lett. a) del citato decreto, in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 3-bis e 8.

La procedura verrà espletata, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità telematica, mediante la piattaforma di *e-procurement* (di seguito "Piattaforma") disponibile all'indirizzo web: <https://gare.provincia.cs.it>

Si invitano quindi i concorrenti a prendere visione del manuale di utilizzo della Piattaforma telematica.

Per l'utilizzo della modalità telematica di presentazione delle offerte, è necessario:

- essere in possesso di una **firma digitale** valida, del soggetto che sottoscrive l'istanza di partecipazione e l'offerta;
- essere in possesso di una casella di **Posta Elettronica Certificata (PEC)**;
- essere in possesso delle credenziali di accesso alla Piattaforma. Per il primo accesso è necessario effettuare la registrazione preliminare con la procedura disponibile all'indirizzo https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_registr.wp, seguendo la procedura di registrazione per ottenere username e una password per gli accessi successivi all'area riservata;
- visionare le istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella "Guida per la presentazione di un'offerta telematica", reperibile all'indirizzo: https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp
- gli utenti autenticati alla Piattaforma, nella sezione "**Bandi di gara**" in corso possono navigare sulla procedura di gara di interesse e selezionare la voce "**Presenta offerta**".

Tutta la documentazione di gara, il presente Disciplinare, il Bando di gara, il Capitolato Tecnico, gli Allegati e la Modulistica sono disponibili e scaricabili in formato elettronico, al seguente indirizzo:
<https://gare.provincia.cs.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

ovvero sul sito istituzionale della stazione appaltante
[://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio](http://www.provincia.cs.it/portale/documentazione/albopretorio)

Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate negli stessi siti.

Tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e l'Operatore economico avvengono in modalità telematica mediante il Portale Appalti e con l'ausilio di notifiche mail/PEC (si veda a tal proposito il manuale di utilizzo_”presentazione offerte telematiche” al paragrafo 8).

Le richieste di chiarimenti da parte delle Ditte concorrenti dovranno pervenire esclusivamente mediante la piattaforma telematica all'indirizzo <https://gare.provincia.cs.it> come al paragrafo 3 (pag. 8) del manuale Presentazioni Offerte Telematiche disponibile nel menù INFORMAZIONI sezione “Istruzioni e Manuali” .

È pertanto onere delle Imprese concorrenti visionare tale piattaforma fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali chiarimenti, rettifiche o precisazioni, che avranno valore di notifica. È disponibile un servizio di Assistenza tecnica sull'utilizzo della piattaforma attivo tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con orario 09:00 – 18:00 e con risponditore automatico fuori da tali orari, raggiungibile dagli utenti tramite il Portale dal menù INFORMAZIONI al Link “Assistenza Tecnica”.

Ai fini del presente bando si intende per “Codice degli appalti” il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “**Codice dei contratti pubblici**”, aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, e per “Regolamento” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 relativamente alle parti rimaste in vigore in via transitoria ai sensi degli articoli 216 e 217 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

1. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI GENERALI

1.1. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti prescritti dai successivi paragrafi, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

1.1.1 operatori economici con idoneità individuale o plurisoggettiva di cui agli artt. 45 e 48 del Codice;

1.1.2 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all'articolo 45 del Codice nonché del presente bando di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45, 47 e 48 del Codice, nonché quelle dell'articolo 92 del Regolamento.

1.2 Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

1.3 Nelle ipotesi di cui all'art. 48 del Codice ai fini della partecipazione non è indispensabile la costituzione con atto formale ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il Raggruppamento o il Consorzio. È espressamente richiesto che l'atto costitutivo, ovvero l'impegno a costituirsi in Raggruppamento o in Consorzio ordinario in caso di aggiudicazione, riporti:

- a) l'indicazione dell'impresa che tra esse assumerà la veste di Mandataria-Capogruppo;
- b) la suddivisione percentuale tra le associate/associande e componenti dei Consorzi ordinari degli oneri esecutivi delle opere in caso di aggiudicazione, per ogni singola categoria indicata nel bando di gara. La quota assunta da ciascuna associata o componente del Consorzio ordinario non potrà essere superiore alla potenzialità economico-finanziaria ed alla capacità tecnica-organizzativa della stessa, secondo le indicazioni dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010;

c) ove sia previsto il ricorso al comma 5 dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (impresa cooptata), tale circostanza dovrà espressamente risultare dallo stesso atto costitutivo/d'impegno.

1.4 I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice Penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. È vietata l'associazione in partecipazione. Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore

1.5. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

1.5.1 le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

1.5.2 le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;

1.5.3 l'applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

1.5.4 sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii.;

1.5.5 ai sensi dell'art. 1-bis, comma 14, legge n. 383 del 2001, la condizione di essersi avvalso dei piani individuali di emersione e che gli stessi non si siano conclusi;

1.5.6 condizioni di partecipazione plurima di cui all'art. 48 c. 7 del d.lgs. n. 50/2016 (*è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete*).

1.6. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78).

1.7. I concorrenti devono dichiarare, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., il possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali nel prosieguo indicati, (a tal fine si mette a disposizione l'**Allegato A.1 "Dichiarazioni amministrative/sostitutive di certificazioni"**).

Si accetta il **Documento di gara unico europeo (DGUE)**, ai sensi dell'art. 85 del Codice, come prova documentale preliminare, in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni previste dall'art. 85, comma 1 lettere a), b), c). L'autodichiarazione deve essere predisposta in conformità al modello di formulario approvato dalla Commissione Europea, con le indicazioni previste al **paragrafo 14.4)** del presente disciplinare e con i contenuti in esso stabiliti;

1.8. Tutte le imprese partecipanti alla procedura, sia impresa singola che consorzio o raggruppamento temporaneo di imprese, sia ausiliaria, in caso di avvalimento, devono, **pena esclusione**, accettare il **patto di integrità**, allegato al presente bando e presentato insieme all'offerta (*Allegato A.2 "Patto Integrità"*).
Costituisce, altresì, causa di esclusione il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto patto di integrità (articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n.190).

2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

(per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione nel registro delle imprese** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

PER LA GARA N. 1

3.1. Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, il possesso della qualificazione nelle categorie indicate **all'art. 2 dell'All.to A Bando di gara**.

PER LA GARA N. 2

3.2 Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, il possesso della qualificazione nella **cat. OG3**;

SOA o, in alternativa, qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per le altre categorie indicate **all'art. 2 dell'All.to A Bando di gara**.

PER LA GARA N. 3

3.3 Attestazione rilasciata da società organismo di attestazione (**SOA**) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del Codice e 61 del Regolamento, il possesso della qualificazione nelle **cat. OG3 e OS10**, con alternativa di qualificazione "semplificata" di cui all'art. 90 del DPR 207/2010 per le altre categorie indicate **all'art. 2 dell'All.to A Bando di gara**.

PER LE GARE N. 2 E N. 3

3.3. Requisiti di specializzazione" (art. 3 DM 248/2016) che devono possedere gli operatori economici per l'esecuzione delle SIOS:

Per la categoria, OS 12-A: avere nel proprio organico personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti.

4. RIPARTIZIONE DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA E CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E PER I CONSORZI PER I LAVORI

4.1 Ciascun operatore economico partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, devono possedere i requisiti di carattere generale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppende, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I concorrenti sopra indicati devono altresì possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi con le precisazioni di seguito indicate:

4.1.1. Ai sensi dell'art. 92, comma 2, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla mandataria o da una impresa consorzata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti e assume le lavorazioni in misura superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

4.1.2. Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.P.R. 207/2010 per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo verticale, di cui all'art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) del Codice, i requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti, **pena esclusione**, dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

4.1.3. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente. I lavori riconducibili alla categoria prevalente possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui al precedente punto 4.1.1, costituendo un raggruppamento di tipo misto.

5. AVVALIMENTO

5.1 Stante il divieto di avvalimento ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice per le opere di cui al DM 10 novembre 2016 n. 248, qualora il loro valore superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori si specifica quanto segue:

In attuazione dei disposti dell'art. 89 del Codice, il concorrente singolo o consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

5.2 L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di una propria documentazione conforme al modello **All.to A.1**, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

5.3 Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione (o il seggio) comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo *Comunicazioni*, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante. In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

6. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi degli artt. 81, comma 1 e 2, e 216, comma 13, del Codice attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull'utilizzo del sistema AVCPASS. In tali casi la verifica dei requisiti verrà eseguita tramite richieste della stazione appaltante.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link "Servizi ad accesso riservato – AVCpass Operatore Economico" sul Portale AVCP (<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato>) e seguire le istruzioni ivi contenute per il rilascio del "**PASSOE**" da inserire nella busta telematica "**A**" contenente la documentazione amministrativa.

In caso di eventuali difficoltà tecniche riscontrabili sul sito internet dell'ANAC, tali da non consentire alla commissione di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità stessa, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di richiedere all'Aggiudicatario e/o agli Enti competenti le certificazioni e/o documentazioni attestanti la veridicità di quanto dichiarato e presentato nel corso della presente procedura di gara.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PER CIASCUNA GARA

7.1 Ciascuna gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. a) del Codice in combinato disposto con l'art. 97 commi 2, 3-bis, prevedendo inoltre l'esclusione automatica delle offerte anomale qualora il numero delle offerte valide sia pari o superiore a dieci, ai sensi del comma 8 dello stesso articolo.

L'esclusione automatica non sarà esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse, per ciascuna gara, sia inferiore a 10: in tal caso (numero di offerte ammesse inferiore a 10), in ciascuna gara, risulterà miglior offerente il concorrente che avrà offerto il ribasso più conveniente per l'amministrazione, e si procederà in applicazione di quanto disposto dall'art. 97 co. 2 e commi 4,5 e 6 del Codice a trasmettere al RUP le risultanze e/o graduatoria di ciascuna gara al fine dei successivi adempimenti in materia di verifica/valutazione di congruità dell'offerta; l'eventuale verifica di cui sopra verrà svolta dal RUP con il supporto dei suoi uffici.

7.2 In sede di gara la commissione procederà al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 2, del Codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse (comma 3-bis dell'art. 97 del Codice). Pertanto, il calcolo di cui al comma 2 del medesimo art 97, non sarà effettuato qualora il numero delle offerte ammesso per ciascuna gara sia inferiore a 5, fermo restando in tal caso l'esercitabilità della facoltà di cui al comma 6 (ultimo periodo) del citato art. 97.

7.3 Si precisa che, in relazione al sorteggio di cui all'articolo 97, comma 2, del Codice dei contratti pubblici:

1) per l'ipotesi in cui sia sorteggiato uno dei metodi di cui alle lettere a), b) ed e) della predetta norma, che il cosiddetto taglio delle ali, che consiste nel tralasciare e non considerare le offerte estreme nella misura percentuale indicata dalla legge, si applica per individuare le offerte tra le quali calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali offerti; a tale scopo le offerte con identico ribasso percentuale, collocate nelle "ali" o a cavallo delle "ali", ai fini del calcolo del numero delle offerte da accantonare, avranno lo stesso trattamento e saranno pertanto considerate come un'offerta unica;

2) limitatamente ai metodi di cui alle lettere a) ed e) della norma citata, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali di cui al p.to 1), il calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media aritmetica si effettua esclusivamente prendendo in considerazione i ribassi delle offerte che sono residue dopo il suddetto taglio delle ali;

3) limitatamente al metodo di cui alla lettera b) della stessa norma, una volta operato il cosiddetto taglio delle ali di cui al p.to 1), occorre sommare i ribassi percentuali delle offerte residue e, calcolata la media aritmetica degli stessi, applicare l'eventuale decurtazione stabilita dalla norma tenendo conto della prima cifra decimale del numero che esprime la sommatoria dei ribassi delle predette **offerte residue**;

4) a prescindere dal metodo sorteggiato, il numero di decimali per il ribasso offerto da considerare per il calcolo dell'anomalia è pari a tre (3) cifre; nelle successive operazioni di calcolo è utilizzato il numero di decimali necessario a discriminare le posizioni in graduatoria, senza arrotondamenti o troncamenti.

8. ACCETTAZIONE DELL'ATTIVITA' PROGETTUALE POSTA A BASE DI GARA

I concorrenti devono dichiarare di aver esaminato il progetto e gli elaborati a corredo posti a base di gara che hanno valore di progetto ai sensi dell'art. 23 del Codice (a tal proposito può essere utilizzato il **Mod. 1_Istanza di partecipazione**).

9. SUBAPPALTO

9.1 Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice la percentuale complessiva subappaltabile non può essere superiore al limite del **30%** dell'importo complessivo del contratto.

9.2 Per la categoria **OS 12-A**, trattandosi di categoria SIOS, si può ricorrere al subappalto qualificante non oltre la quota del 30%, ai sensi dell'art. 105 comma 5 del Codice e dell'art. 2 del DM n. 248 del 10/11/2016, e quindi per la restante parte (max 70%) vi è l'obbligo di costituire un R.T.I. di tipo verticale in mancanza di propria qualificazione. Tale quota subappaltabile (30%), però, non è computata ai fini del raggiungimento del limite complessivo sopra richiamato di cui all'art. 105 comma 2 del Codice.

9.2 Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta, **le parti di lavoro che intende subappaltare** o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 105 del Codice; **in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.**

9.3 Rilevato che l'oggetto principale dell'appalto non riguarda le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa come individuate nell'art. 1, comma 53 della legge 190/2012, **per la presente procedura di affidamento non viene richiesta l'indicazione della terna dei subappaltatori.**

Si precisa invece che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del codice, l'affidatario prima dell'inizio della prestazione, dovrà comunicare alla stazione appaltante per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Qualora all'interno dei predetti sub-contratti che non sono subappalti, rientrino prestazioni di cui all'art. 1, comma 53, della legge 190/2012, il sub-contraente dovrà essere iscritto negli appositi elenchi (**white list**) di cui al comma 52 della citata legge 190/2012.

Analogamente anche per il subappalti che hanno ad oggetto le attività di cui all'art 1 comma 53 della legge 190/2012, sarà richiesta idonea iscrizione nelle white list da parte del subappaltatore.

9.4 Come previsto all'articolo 105, comma 7 dell'indicato decreto, l'affidatario dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti (20) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni;
- al momento del deposito trasmettere la certificazione attestante il possesso dei requisiti generali ex art. 80 decreto legislativo n. 50 del 2016.

9.5 La stazione appaltante nei casi e nei limiti di cui all'art. 105, comma 13, del Codice, procede a corrispondere direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Per tutti gli altri casi in cui la stazione appaltante non proceda al pagamento diretto del subappaltatore, l'appaltatore dovrà trasmettere fattura quietanzata del subappaltatore e/o sub contraente entro il termine di venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti. In caso di omessa trasmissione della fattura quietanzata la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento nei confronti dell'appaltatore.

9.6 Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, della legge n. 136 del 2010, nei contratti di subappalto e/o subcontratto tra appaltatore e subappaltatore e fatto obbligo di inserire, **a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e/o subcontratto**, un'apposita clausola con la quale ciascuno (appaltatore e subappaltatore) assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

10.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia per la partecipazione alla procedura, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**, come definita dall'art. 93 del Codice, **pari al 2%** dell'importo complessivo dell'appalto, IVA esclusa, con eventuale applicazione delle riduzioni ai sensi dell'art. 93, comma 7, dello stesso Decreto. **In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.**

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui al primo periodo del comma 7, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

N.B. Come specificato nel Bando di gara i concorrenti che partecipano a più gare della presente tornata, potranno presentare un'unica cauzione provvisoria, prendendo come riferimento l'importo più elevato a cui partecipano, precisando nell'oggetto della polizza che < trattasi di cauzione provvisoria per la partecipazione alla tornata di gare per "Interventi di sistemazione viaria – SS.PP. appartenenti ai Servizi Tecnici Viabilità n. 1 e n. 3 – Gara n. 1(CIG _____), Gara n.2 (CIG _____), Gara n...(CIG _____)" (Annualità 2019)", specificando le gare a cui si intende partecipare.

10.2 In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del 27/09/2000 e deliberazione n. 408 del 06/12/2001:

- a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;
- c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la/e predetta/e certificazione/i sia/siano posseduta/e dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.

10.3 La garanzia, **pena esclusione**, deve avere una validità non inferiore a **180 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte. Sarà ritenuta valida la dicitura "validità di almeno 180 giorni e comunque non inferiore alla durata maggiore prevista dal bando di gara".

Ai sensi dell'art. 93, commi 5 e 6 del Codice, la garanzia deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa su richiesta della stazione appaltante nel caso non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva e non sia stato ancora stipulato il contratto e **prevedere espressamente** (art. 93 co. 4 del Codice):

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia del concorrente aggiudicatario resterà vincolata e dovrà essere valida fino alla costituzione della cauzione definitiva. La garanzia provvisoria sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

10.4 Ai sensi dell'art. 93, comma 2, del Codice, fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante;

b. in contanti o con bonifico presso BNL -Agenzia di Cosenza – C.so Mazzini intestato a Provincia di Cosenza - **codice IBAN: IT62Q0100516200000000218400**. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso cui la stazione appaltante dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di facilitare lo svincolo della medesima;

c. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-onlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
<http://www.ivass.it/ivass/impresesp/HomePage.jsp>

10.4.1 Qualora la cauzione provvisoria venga rilasciata da intermediari finanziari deve essere allegata copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10.4.2 In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della stazione appaltante;

10.4.3 In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di **fideiussione**, questa, ai sensi dell'art. 93, comma 8-bis del Codice, dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 dello stesso Codice (schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), e, inoltre, dovrà **obbligatoriamente** :

- 1) essere prodotto in formato digitale;
- 2) riportare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e ss. m.ii. con la quale il soggetto, persona fisica, che ha sottoscritto la garanzia fideiussoria attesta di essere legittimato – riportando anche gli estremi dei relativi atti (procure ecc..) - al rilascio di garanzie fideiussorie di tipologia ed importo come quella prodotta e sottoscritta;

- 3) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
- 4) **in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell'art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;**
- 5) anche in caso di aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, si richiede che la garanzia sia intestata a tutti i soggetti dell'aggregazione di rete, del consorzio ordinario o del GEIE;

10.5 Ai sensi dell'art. 93, co. 8 del Codice, l'offerente - sia che abbia prodotto la garanzia per la partecipazione sotto forma di cauzione o di garanzia fideiussoria - **dovrà anche produrre, a pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto**, prevista dall'art. 103 del Codice, qualora l'offerente stesso risultasse aggiudicatario. Il fideiussore che rilascia il suddetto impegno potrà anche essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

N.B. La presente prescrizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

10.6 Ai sensi dell'art. 93, comma 6, dello stesso Decreto, la cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

10.7 All'atto della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve presentare:

- la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice e corredata da autentica notarile che accerti l'identità e i poteri di firma del soggetto firmatario della polizza stessa. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
- la polizza assicurativa di cui all'art. 103, comma 7, del Codice.

11. PAGAMENTO IN FAVORE DELL'AUTORITÀ (ANAC) –

I concorrenti devono obbligatoriamente effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari ad **euro 70,00 (eurosettanta/00) per la Gara 1, euro 35,00 rispettivamente per le Gare 2 e 3**, scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione ANAC n. [1174 del 19 dicembre 2018](#), e correlate istruzioni.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare. L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Si precisa che la stazione appaltante controllerà, al fine di valutare una eventuale esclusione dalla gara, tramite l'accesso al SIMOG, l'avvenuto pagamento del contributo all'Autorità, l'esattezza dell'importo e la rispondenza del CIG riportato sulla ricevuta di versamento con quello assegnato alla procedura in corso.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

12.1 Come descritto in premessa, la tornata di gara in oggetto verrà espletata in modalità completamente telematica attraverso la "Piattaforma", il cui accesso è consentito ai soli utenti registrati; i potenziali partecipanti, quindi, dovranno procedere alla procedura di registrazione, indicata nella Premessa, per potere presentare la propria Offerta.

La Piattaforma prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/plichi telematici:

A. Busta telematica A – Documentazione amministrativa;

B. Busta telematica B – Offerta economica.

Il contenuto di ciascuna delle buste è descritto approfonditamente nei successivi paragrafi.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica costituirà causa di esclusione.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar, ecc.).

L'Operatore economico ha la facoltà di formulare e caricare sul portale, nella sezione riservata alla presentazione dei documenti di gara, una o più offerte nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte, ovvero sono ammesse offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito dal paragrafo "Modalità di partecipazione" del presente Disciplinare.

12.2 Per partecipare alla gara, gli Operatori economici interessati dovranno far pervenire tutta la documentazione richiesta esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema, in formato elettronico, sottoscritta con firma digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera s), D.Lgs. 82/2005, entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 07 Maggio 2019**.

12.3 La documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, a pena di esclusione, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore degli operatori economici indicati in calce a ciascun documento elencato.

Non saranno ritenute accettabili offerte presentate in modalità cartacea, via PEC, o altri mezzi o metodi diversi da quelli prescritti e/o offerte pervenute oltre il predetto termine di ricezione.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

12.4 Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per *almeno 180 giorni* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del (eventuale) DGUE e/o dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER CIASCUNA GARA A CUI SI PARTECIPA

Premesso che, i documenti firmati digitalmente con un certificato rilasciato da un'Autorità di Certificazione riconosciuta si intendono ugualmente validi sia se prodotti in formato .pdf che in formato .p7m, la busta telematica relativa alla documentazione amministrativa dovrà contenere:

14.1 Un Indice completo del contenuto della busta, specificando le gare a cui si intende partecipare e i documenti inseriti per ciascuna di esse;

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Indice Busta A> ed essere sottoscritto con firma digitale.

14.2 Dichiarazione firmata digitalmente da parte del titolare o legale rappresentante dell'Operatore economico ovvero da un procuratore con poteri di firma, conforme a quanto riportato nell'Allegato **Mod.1 "Istanza di partecipazione"**, nella forma di dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tale documento sarà in formato unico per tutte le gare a cui si partecipa, avendo cura di compilare in un unico file tante singole istanze quante sono le gare a cui si intende partecipare.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Istanza di partecipazione per le gare x (indicare le singole gare a cui si intende partecipare)> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa che:

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio stabile, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; diversamente si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda di partecipazione è sottoscritta e presentata:

- *nel caso di professionista singolo, dal professionista;*
- *nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;*
- *nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituito, dal legale rappresentante della mandataria/capofila.*
- *nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;*
- *nel caso di aggregazioni di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. In particolare:*
 - a. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), dal legale rappresentante dell'organo comune;*
 - b. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;*

- c. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell'operatore economico retista che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete.*

La domanda di partecipazione di cui sopra dovrà altresì contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a. delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;

b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

14.3 Dichiarazioni amministrative e sostitutive di certificazione, rese in conformità all'**Allegato "A.1"**, con le quali il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni previste all'**art. 80 del Codice comma 1, lettere a), b), b-bis, c), d), e), f), g), commi 2, 4, 5**, né in altri motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa compreso quello di cui all'**art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001**.

Tale documentazione deve essere datata e sottoscritta dal legale rappresentante del candidato o dal soggetto regolarmente munito dei poteri di firma.

Il modello A.1 viene predisposto con l'indicazione di ciascuna gara facente parte della tornata in oggetto, in modo da rendere possibile il suo utilizzo per tutte le gare a cui si partecipa avendo cura di **croceettare la/e gara/e di interesse**.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_All.to A.1_dichiarazioni amministrative> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si specifica, inoltre, che il modello All.to A.1, firmato digitalmente da parte del relativo titolare o legale rappresentante ovvero da un procuratore con poteri di firma, deve essere presentato da parte di tutti i soggetti individuati nel paragrafo 1 del presente bando, quali facenti parte di eventuale R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d'Impresa/GEIE, di eventuali esecutori individuati dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) o c) del Codice o dalla Rete d'Impresa di cui all'articolo 3, comma 4-ter, D.L. 5/2009, oltre che dal Consorzio e dall'Impresa che riveste la funzione di organo comune della Rete.

Le attestazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 80 nonché quella di cui al co. 5 lett. l) del Codice, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati dall'art. 80, co.3, del Codice, oppure, dal rappresentante legale del concorrente con indicazione nominativa dei soggetti cui i requisiti si riferiscono. (*In un'ottica di semplificazione degli adempimenti imposti all'impresa partecipante alla gara ed in adesione all'interpretazione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 16 del 30 luglio 2014, il legale rappresentante dell'impresa può dichiarare altresì l'assenza delle condizioni ostative anche con riferimento ai direttori tecnici, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, ai procuratori*

speciali della società muniti di potere di rappresentanza, ai titolari di poteri istitutori ex art. 2203 del c.c., ai titolari di poteri gestori e continuativi, ricavabili dalla procura, cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara);

Qualora il legale rappresentante che sottoscrive le dichiarazioni sostitutive non voglia dichiarare l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 1, anche per conto di tutti gli altri soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80 del Codice, le dichiarazioni devono essere rese personalmente dai soggetti che ricoprono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice, e di conseguenze sottoscritte digitalmente da ciascuno degli interessati.

14.4 Documento di gara unico europeo (facoltativo)

Si accetta e il concorrente in questo caso dovrà compilare il DGUE di cui allo schema allegato al d.m. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 reperibile, in formato elettronico, sul sito internet della Commissione europea al seguente indirizzo <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=it>

che mette a disposizione un servizio per la compilazione elettronica del DGUE, e seguire le istruzioni presenti.

Dopo avere selezionato la voce "Sono un operatore economico", il concorrente dovrà effettuare i seguenti passaggi:

- alla domanda "Che operazione si vuole eseguire?" selezionare "Importare un DGUE";
- se non si dispone già di un DGUE valido per le dichiarazioni di cui alla presente procedura, dovrà essere caricato il file "**DGUE_TOR01.xml**" per la Gara 1, "**DGUE_TOR02.xml**" per la Gara 2 e il "**DGUE_TOR03.xml**" per la Gara 3, presenti tra i documenti di gara che il concorrente potrà salvare sul proprio computer;
- terminata la compilazione, secondo quanto di seguito indicato, il modello dovrà essere stampato, firmato digitalmente e caricato sulla Piattaforma in formato pdf nell'apposito campo predisposto dalla Stazione Appaltante:

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_DGUE_TOR03> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE in formato elettronico, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa a firma dell'ausiliaria nei termini di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.;**
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 4) copia del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria; nel caso di messa a disposizione di titoli di studio e professionali ed esperienze professionali pertinenti, deve essere indicato l'operatore economico che esegue direttamente il servizio per cui tali capacità sono richieste;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 3 del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE è sottoscritto digitalmente, *in conformità al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82*, dai seguenti soggetti:

- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e da tutti retisti partecipanti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.5 Documento attestante la prestazione della garanzia per la partecipazione alla gara di cui all'art 93 del Codice (e di cui al precedente **paragrafo 10**). Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art 93 comma 8 del Codice, nei soli casi previsti dalla legge, deve essere obbligatoriamente allegato anche l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (garanzia definitiva) di cui all'art 103 del Codice.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta, dovrà essere presentata copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo

della cauzione ovvero attesta il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dal succitato art 93 comma 7 del Codice;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo d'impresa, la cauzione deve riportare il nominativo di tutti gli operatori economici costituenti il raggruppamento;

N.B. POICHÈ CIASCUNA IMPRESA POTRÀ RIMANERE AGGIUDICATARIA DI UNA SOLA GARA, IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE A PIU'GARE PUO' PRESENTARE UNA SOLA CAUZIONE PROVVISORIA RAGGUAGLIATA ALL'IMPORTO DELLA GARA DI MAGGIOR VALORE TRA QUELLE A CUI PARTECIPA.

IN QUESTO CASO LA CAUZIONE DOVRA' ESPRESSAMENTE GARANTIRE, PENA L'ESCLUSIONE, CIASCUNA GARA DI PARTECIPAZIONE E DOVRA' RIPORTARE L'OGGETTO DELLE GARE DI CUI IL FIDEIUSSORE SI FA GARANTE.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf , denominato <Denominazione Concorrente_Garanzia Provvisoria_ Gara 1) Gara 2) Gara 3> ed essere sottoscritto con firma digitale (nel caso si partecipi a più gare e si voglia presentare una sola cauzione bisogna specificare espressamente il numero delle stesse con l'indicazione del relativo CIG).

14.6 Patto di integrità allegato (Mod. A.2) (art. 1, comma 17, della l. 190/2012).

Il modello A.2 viene predisposto con l'indicazione di ciascuna gara facente parte della tornata in oggetto, in modo da rendere possibile il suo utilizzo per tutte le gare a cui si partecipa avendo cura di **croceettare la/e gara/e di interesse.**

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_All.to A.2_Patto Integrità_> ed essere sottoscritto con firma digitale.

Si precisa che il Patto di integrità deve essere reso:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;*
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni d'impresa di rete e GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- nel caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici;*
- nel caso di avvalimento, anche dall'impresa ausiliaria.*

14.7 (eventuale e solo per i concorrenti che non adottano il DGUE) Dichiarazione di subappalto per ciascuna gara a cui si intende partecipare con la quale il concorrente indica **espressamente** le lavorazioni che, ai sensi dell'art. 105, comma 4 lettera c) del Codice, intende eventualmente subappaltare o affidare a cottimo. Non è richiesta l'individuazione nominativa dei subappaltatori.

N.B. Si fa presente che qualora tale dichiarazione manchi del tutto, l'Amministrazione non autorizzerà richieste successive di subappalto.

Tale documento sarà in formato unico per tutte le gare a cui si partecipa, avendo cura di compilare in un unico file tante singole dichiarazioni di (eventuale) subappalto quante sono le gare a cui si intende partecipare.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Subappalto_ Gara 1) Gara 2) Gara 3> ed essere sottoscritto con firma digitale.

14.8 (eventuale e solo per i concorrenti che non adottano il DGUE) Dichiarazione di avvalimento con la quale il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 - dichiara di avvalersi dei requisiti tecnici-economici-organizzativi di un altro soggetto, e a tal fine allega alla domanda di partecipazione:

- a) dichiarazione sostitutiva sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, attestante che, per dimostrare il possesso dei requisiti speciali necessari per partecipare alla gara, intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento; la dichiarazione deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
- b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che attesta che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 48 del Codice;

14.8.1 Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il **contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, il **contratto di avvalimento** contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, pertanto, ai sensi dell'art. 88 del DPR 207/2010, ancora in vigore, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- b) durata;
- c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

N.B. Tale documento dovrà essere trasmesso in formato unico per tutte le gare a cui si partecipa, avendo cura di compilare in un unico file tante singole dichiarazioni di (eventuale) avvalimento e copie di contratto quante sono le gare a cui si intende partecipare.

Il documento dovrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Avvalimento_Gara 1) Gara 2) Gara 3) ecc... > ed essere sottoscritto con firma digitale.

14.9 PASSOE (da presentarsi in un unico file per ciascuna gara a cui si intende partecipare) di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie.

Si precisa che, lo stesso qualora non sia stato presentato congiuntamente alla domanda di partecipazione alla gara, dovrà comunque essere presentato, su richiesta della stazione appaltante, **a pena di esclusione dalla gara.**

Il documento potrà essere inviato in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Passoe_Gara 1) Gara 2) Gara 3)> ed essere sottoscritto con firma digitale o, in alternativa, copia per immagine debitamente sottoscritta dai concorrenti (es: scansione).

14.10 Documentazione a corredo

Il concorrente, inoltre, allega:

- a) copia di un documento d'identità del sottoscrittore (*Alle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000, deve essere allegata copia per immagine (es: scansione) di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ed eventualmente della procura, in caso di presentazione dei documenti da parte del procuratore*). In caso di partecipazione come raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio è necessario allegare copia del documento di identità, non firmata digitalmente, del legale rappresentante di ogni impresa componente il raggruppamento o consorzio. **Nel caso in cui il medesimo soggetto debba rendere più di una dichiarazione sostitutiva è sufficiente la presentazione di una sola copia del documento di identità.**

- b) (in caso di sottoscrizione del procuratore) copia conforme all'originale della procura "oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura";
- c) **Attestazione del pagamento dell'imposta di bollo.** È obbligatoria inoltre l'attestazione del pagamento dell'imposta di bollo pari a euro 16,00 come di seguito specificato. L'imposta di bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il mod. F23 dell'Agenzia delle Entrate, messo a disposizione in formato editabile, indicando il codice tributo 456T e nel campo descrizione l'indicazione della partecipazione alla tornata di gara avente Codice 0103VBTOR19.

N.B. Indipendentemente dal numero delle gare a cui si partecipa, poichè ciascuna impresa potrà rimanere aggiudicataria di una sola gara, detta attestazione di pagamento sarà unica e dovrà quindi essere scansionata in formato PDF ed allegata alla documentazione amministrativa;

- d) **Ricevute scansionate del versamento del contributo a favore dell'a.n.a.c. da allegare in un unico file:** Ricevuta di versamento del contributo **per ciascuna gara a cui si partecipa** a favore dell'A.N.A.C., ai sensi della Delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, e correlate istruzioni.
Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, e necessario iscriversi on line al "Servizio di Riscossione" raggiungibile dalla homepage sul sito web dell'Autorità (<http://www.avcp.it>), sezione "Contributi in sede di gara", oppure sezione "Servizi".

14.10 (INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CHE PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA)

Con riferimento alla fase di registrazione al portale di *e-procurement*, ai fini della partecipazione alla procedura è necessario che la stessa venga effettuata da parte della sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti.

In caso di concorrenti riuniti, o che intendono riunirsi, la documentazione prescritta dal presente bando per l'impresa partecipante deve essere prodotta per ciascuna di esse anche dagli altri operatori, fatta eccezione della cauzione provvisoria.

In caso di presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui agli art. 47 e 48 del codice, non ancora costituiti, l'offerta stessa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati nonché la percentuale di quota di partecipazione degli stessi nel raggruppamento

Tutte le eventuali dichiarazioni/documentazioni di cui sopra, e , a seconda dei casi descritti nel seguito del presente paragrafo, dovranno essere inviate in formato .pdf, denominato <Denominazione Concorrente_Partecipazione in forma associata Gara 1) Gara 2) Gara 3> ed essere sottoscritte con firma digitale:

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

►atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio;

► dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

► mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta;

► dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici raggruppati;

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

► atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di Commercio, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo

► dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti

► dichiarazione presentata e sottoscritta digitalmente da ciascun operatore economico componente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

► dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

► dichiarazione che indichi le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4- quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

► copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

N.B. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali verrà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione saranno disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti, in un qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 del Codice.

Ai fini delle dichiarazioni relative ai requisiti generali di cui sopra si ricorda che:

- *devono essere dichiarate tutte le condanne penali riportate nel casellario giudiziale, indipendentemente dalla loro gravità, ivi comprese quelle per le quali la persona fisica abbia beneficiato della non menzione;*
- *il concorrente non è tenuto ad indicare le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima (art. 80 comma 1 e 3 del D.Lgs. n. 0/2016);*
- *si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art. 27, comma 1-bis, del D.lgs. n. 81/2008 e art. 80, comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;*
- *si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48 bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 80, comma*

4 del D.Lgs. n. 50/2016). *Si precisa che a partire dal 1° marzo 2018: il comma 986 dell’art. 1 della Legge di Stabilità per l’anno 2018 (L. 27 dicembre 2017, n. 205) ha modificato tale cifra, dimezzandola e portandola pertanto ad un valore attuale pari a 5.000 euro;*

- si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’art 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015 (art. 80, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016).

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA “B - OFFERTA ECONOMICA”

La busta “B – Offerta economica” per ciascuna gara, contiene, **a pena di esclusione**, l’offerta economica presentata sul portale mediante l’inserimento del ribasso offerto e upload del documento generato automaticamente dalla piattaforma.

La piattaforma genera automaticamente il “Documento d’offerta” in formato .pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all’offerta inseriti negli step richiesti. L’operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell’offerta, effettuare l’upload del “Documento d’offerta” **debitamente firmato digitalmente** da parte del titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

Tutte le informazioni in merito all’essenzialità del “Documento d’offerta” e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nel manuale di utilizzo “*Presentazione offerte telematiche*” al paragrafo 4.4. e successivi sub (In caso di raggruppamento si veda il paragrafo **Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.**).

Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di cifre decimali pari a 3 (tre), le cifre oltre la terza cifra decimale non verranno prese in considerazione e non si procederà a nessun arrotondamento.

15.2 A pena esclusione, il concorrente nell’offerta economica deve indicare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., **i propri costi aziendali**¹ concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e **i propri costi della manodopera**, determinati **in base alla reale capacità organizzativa d’impresa nell’ambito del presente appalto**.

N.B. Il costo della manodopera, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 95, comma 10, e 97, comma 7, lett. d) del Codice, sarà, unitamente alle tabelle ministeriali di cui all’art. 23, comma 16, il dato di riferimento e di misura, per accertare la congruità o meno dell’offerta presentata. Lo stesso sarà comunque, in ogni caso, oggetto di verifica per il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) sopra citato.

15.3 A pena esclusione, l’offerta economica in caso di costituendo R.T.I. o Consorzio ordinario va sottoscritta da tutti i componenti ai sensi dell’art.48 co. 8 del Codice e qualora sia sottoscritta da un procuratore del legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura.

ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL’OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL’INVIO DELLA STESSA

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare al termine del percorso guidato “Invia offerta” tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi

¹ Gli oneri che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per oneri della sicurezza afferenti l’impresa si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque diversi da quelli da interferenze

nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".

Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

16. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

16.1. La prima seduta pubblica avrà luogo il **giorno 08 Maggio 2019 alle ore 10:00**, presso gli uffici del Settore Viabilità e manutenzione del Territorio e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

In tale data, in sala aperta al pubblico, il RUP ovvero un seggio di gara costituito ad hoc, dopo aver dato atto del numero delle offerte regolarmente presentate per le n.10 suddette procedure, si avvieranno innanzitutto le operazioni volte ad accertare la regolarità della documentazione amministrativa presentata a corredo delle offerte, **iniziando dai plichi presentati per la "GARA N. 1 -"**; al termine della verifica amministrativa inerente i plichi regolarmente presentati per la **"GARA N. 1 - "**, si procederà alla verifica amministrativa inerente i plichi regolarmente presentati **per la "GARA N. 2- "**, al termine della verifica amministrativa inerente i plichi regolarmente presentati per la **"GARA N. 2 - "**, si procederà alla verifica amministrativa inerente i plichi regolarmente presentati **per la "GARA N. 3.**

Pertanto, il *RUP/seggio di gara*/ procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 10;
- c) ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Stazione Appaltante può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 80 del Codice;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- e) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice;
- f) al sorteggio di uno dei metodi per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sempre che si sia in presenza di almeno cinque offerte ammesse (**tale fase potrà essere posposta anche al giorno di apertura delle buste contenenti l'offerta, prima dell'inizio dell'apertura delle stesse**);

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Si precisa che qualora in relazione al numero delle offerte presentate e/o all'attuazione del cd "soccorso istruttorio", non risultasse possibile completare tutte le procedure di gara nella giornata sopraindicata, le operazioni di gara verranno riprese il giorno successivo alle ore 9,30, fatte salve eventuali diverse individuazioni di date/ore. In tal caso si procederà a inserire una o più apposite comunicazioni sulla piattaforma di gara nell'area dedicata alla gara di cui trattasi.

Terminata anche tale fase si procederà, per ciascuna gara, ed iniziando dalla **"GARA N. 1 -"**, all'apertura, per i soli concorrenti ammessi, delle offerte economiche, alla determinazione della soglia di anomalia ai

sensi dell'art. 97 commi 2 e 3-bis del Codice, con il metodo precedentemente sorteggiato, e all'aggiudicazione provvisoria, fatto salvo tutto quanto di seguito indicato.

Poiché non sarà aggiudicato più di un appalto per concorrente partecipante, l'aggiudicatario di una gara sarà pertanto escluso dalle procedure per l'affidamento delle successive gare.

Come specificato dall'art. 97, comma 8 del Codice, qualora il numero delle offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia pari o superiore a dieci, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia precedentemente individuata ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Qualora il numero di offerte ammesse, e quindi ritenute valide, sia inferiore a dieci non si procederà all'esclusione automatica, ma la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 97, comma 6, di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In caso di offerte con prezzo identico, si procederà a sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

In tutte le operazioni aritmetiche che la commissione sarà chiamata ad effettuare, la stessa terrà conto fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

16.2 Verifica di anomalia delle offerte

Qualora il RUP voglia valutare la congruità, ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del codice, in presenza di elementi specifici che facciano sospettare dell'affidabilità di un'offerta, attiverà, con l'eventuale supporto di una commissione, - ai sensi di quanto disposto dalle Linee guida n. 3 di attuazione del Codice recanti "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" - la procedura per la verifica di congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 97 del Codice.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo.

16.3 proposta di aggiudicazione e consolidamento della graduatoria

Il RUP, o il presidente del seggio costituito ad hoc, formulerà alla stazione appaltante la proposta di aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria non anomalo. Qualora il concorrente primo in graduatoria in esito al procedimento di verifica di congruità venisse escluso per anomalia dell'offerta si procederà al ricalcolo della graduatoria senza l'offerta dell'escluso ed allo scorrimento nei confronti del primo nella nuova graduatoria, che potrà anch'esso essere sottoposto a verifica di congruità ai sensi dell'art. 97 comma 6 ultimo periodo, del codice. La proposta di aggiudicazione, in caso di esclusioni

per anomalia, sarà quindi formulata dal RUP nei confronti del concorrente con offerta non anomala in posizione più alta in graduatoria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 95, comma 12, del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, indire di nuovo o non aggiudicare la gara motivatamente;
- di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta dalla stazione appaltante congrua e conveniente.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice, relativamente al rispetto dei minimi salariali retributivi.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Si precisa che, relativamente alla presente procedura di aggiudicazione, la conclusione delle fasi di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte, successivamente alle quali la graduatoria si consolida (**o cristallizza**), viene considerata coincidere con **l'adozione della determinazione di aggiudicazione da parte del competente Dirigente della stazione appaltante.**

Quindi, ogni esclusione o riammissione di offerte (anche in seguito a provvedimenti in autotutela della stazione appaltante), prima dell'adozione della determinazione di aggiudicazione determinerà necessariamente un ricalcolo della soglia di anomalia e la conseguente formazione di una nuova graduatoria.

Al contrario, **eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente sia all'efficacia - ai sensi dell'art. 32, comma 7 del codice - sia all'approvazione della determinazione di aggiudicazione non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.** (in base al principio dell'**invarianza della soglia di anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 95 comma 15 del d.lgs. n. 50/2016**).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 95, comma 15 del Codice, la graduatoria si considera cristallizzata in coincidenza con l'adozione della determina di aggiudicazione da parte del competente Dirigente; eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente all'efficacia della determinazione di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, non comporteranno nessun ricalcolo della soglia di anomalia e della conseguente graduatoria approvata.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

La Stazione Appaltante si riserva altresì, di richiedere per i medesimi appalti le informazioni antimafia nei confronti delle Ditte cui debbono essere conferiti, indipendentemente dal loro importo, cottimi, noli e forniture c.d. sensibili (trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti, acquisizioni dirette ed indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava di prestito per movimento terra, fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, fornitura e/o trasporto di bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a sub appalto, servizio di autotrasporto, guardianeria di cantiere).

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza del nulla osta antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

17. CONSEGNA ANTICIPATA DEI LAVORI

La consegna dei lavori potrà essere effettuata in pendenza del contratto d'appalto, come previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice e, comunque, non prima dell'avvenuta approvazione della proposta di aggiudicazione.

La consegna dei lavori sarà formalizzata con apposito "Verbale di Consegna dei Lavori" e l'appaltatore si ritiene fin d'ora obbligato ad addivenire alla sottoscrizione del suddetto Verbale entro e non oltre giorni 03 (tre) decorrenti dalla data di ricevimento della convocazione da parte del Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Verbale di Consegna dei Lavori, si obbliga immediatamente:

- a) a procedere all'immediato inizio dei lavori;
- b) a provvedere continuativamente all'esecuzione dei lavori stessi.

18. ADEMPIMENTI PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante oppure mediante scrittura privata.

La stipulazione del contratto è subordinata alla presentazione, da parte dell'aggiudicatario, della seguente documentazione e dichiarazioni:

- a) **garanzia** definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice. A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell'articolo 103, una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale in favore della Stazione Appaltante. Tuttavia, il suddetto importo, nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti

- il 10% ed ancora, ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice;
- b) firmare il contratto nel giorno e nell'ora che saranno indicati con comunicazione scritta; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte;
 - c) stipulare una polizza di assicurazione RCT che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei servizi sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei servizi, per una somma pari al 5% della somma assicurata;

Si fa presente che, i termini per la presentazione della suindicata documentazione sono fissati **inderogabilmente** dalla richiesta della Stazione Appaltante, a cura dell'Ufficio Appalti e Contratti.

N.B. Ove il soggetto aggiudicatario, nei termini stabiliti nella suindicata richiesta, non abbia perfettamente e completamente ottemperato senza giustificato motivo a quanto richiesto, ovvero la mancata produzione non sia immediatamente sanata, entro tre giorni lavorativi dal sollecito, sarà considerata causa di decadenza dell'affidamento e revoca dell'aggiudicazione.

Allo stesso modo, qualora l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione del contratto nel giorno all'uopo stabilito, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione e la disporrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria.

La graduatoria sarà considerata valida fino alla scadenza naturale del contratto oggetto dell'appalto.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

Oltre ai casi in cui ope legis è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 92, commi 3 e 4 del D. lgs 159/2011, riservandosi di attentamente valutare l'interesse pubblico alla permanenza di un rapporto contrattuale o di un'autorizzazione.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, l'Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario Appaltatore ai sensi dell'art. 108 del Codice, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

19. ALTRE AVVERTENZE:

Il presente Bando non vincola la Provincia di Cosenza né all'espletamento della gara, né all'apertura della documentazione, né alla successiva aggiudicazione.

Si precisa che qualora l'Amministrazione Appaltante non dovesse procedere per qualsiasi motivo all'aggiudicazione della presente gara, l'offerente non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso e che l'aggiudicazione della gara non produce in alcun modo gli effetti derivanti dalla stipula del contratto o dalla lettera di aggiudicazione definitiva. Inoltre, l'aggiudicatario non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso qualora, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione Appaltante non dovesse inviare la lettera di aggiudicazione definitiva o stipulare il contratto relativo alla presente gara.

La Provincia di Cosenza si riserva espressamente la possibilità di non espletare la procedura concorsuale, di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L'aggiudicazione definitiva - subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell'appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all'espletamento della prestazione - non è impegnativa per la Provincia di Cosenza e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell'aggiudicatario

20. ACCESSO AGLI ATTI:

Ai sensi dell'art.53 del Codice e ss.mm.ii. l'accesso agli atti è differito:

- In relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- In relazione alle offerte fino all'aggiudicazione;
- In relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.

Sono escluse dal diritto di accesso e da ogni altra forma di divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscono, secondo **motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente**, segreti tecnici o commerciali.

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

(Informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 30.06.2003 recante l'oggetto: "Codice in materia di protezione dei dati personali")

I dati raccolti saranno trattati, con o senza l'ausilio mezzi elettronici, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

S'informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno essere trasmessi ad altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura di gara e per la stipulazione del relativo contratto.

21. CODICE ETICO – PIANO PREVENZIONE ANTICORRUZIONE

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario dovrà uniformarsi ai principi e doveri richiamati nel Piano Prevenzione Anticorruzione adottato dall'Amministrazione Provinciale di Cosenza e visionabile dal sito internet www.provincia.cs.it "Amministrazione Trasparente".

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Allegato "B" Disciplinare di gara –Cod. Tornata: 0103VBTOR19
Allegato alla Determinazione a contrarre n. 2019000426 del 29/03/2019

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il TAR di Catanzaro, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

INFORMAZIONI:

Qualunque richiesta di informazioni in merito alla presente procedura può essere formulata a:

Responsabile Servizio Istruttoria OO.PP. viabilità: *Dott.ssa Luisa Barberio*, tel. 0984/814547, mail: lbarberio@provincia.cs.it;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Eugenio Filice per la Gara 1 –mail: eufilece@provincia.cs.it;

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Albina Marasco per le gare 2 e 3 –mail: amarasco@provincia.cs.it;

Data pubblicazione sulla Piattaforma di e-procurement e sull' Albo pretorio della Stazione appaltante:
19 Aprile 2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Ing. Claudio Le Piane)